

(N. 2387)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAMBRONI)

col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 58

Nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano
in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è inteso ad attuare il nuovo ordinamento dell'Ordine Mauriziano in applicazione della XIV disposizione finale della Costituzione.

Come è noto l'Ordine Mauriziano trae origine fondamentalmente da due bolle di Papa Gregorio XIII. Con la prima, in data 16 settembre 1572, fu concessa al duca Emanuele Filiberto costituito Gran Maestro la facoltà di nominare « milites » che dovevano essere illustri per nobiltà o per valore. Con successi-

va bolla del 13 novembre 1572 lo stesso Pontefice dispose la fusione nell'Ordine Mauriziano del più antico Ordine di S. Lazzaro che aveva carattere ospedaliero.

Il nuovo Ordine ebbe vari scopi: combattere i nemici della Chiesa, purgare il mare dai pirati, esercitare l'assistenza ospedaliera a favore dei bisognosi, congregare uomini nobili e famosi di varie nazionalità, distribuire titoli e giuste ricompense.

Col tempo, l'Ordine ebbe notevoli incrementi patrimoniali, ma durante la Rivoluzione

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

francese fu travolto dagli avvenimenti, risorgendo poi nel 1816 a nuova sistemazione mercè l'opera di Vittorio Emanuele I. In seguito, con le patenti del 9 dicembre 1831, ebbe da Carlo Alberto un più preciso indirizzo istituzionale con l'attribuzione di prevalenti attività umanitarie inerenti particolarmente al funzionamento di ospedali, scuole, asili, opere di culto e assistenza in genere; e con una speciale disciplina relativa al conferimento di onorificenze cavalleresche.

Da ultimo l'ordinamento del Mauriziano venne regolato con la regia magistrale patente del 17 novembre 1907, dalla quale emergono i seguenti scopi che l'Ordine Mauriziano era venuto man mano assumendo attraverso le sue secolari vicende storiche:

a) remunerare, con distinzioni cavalleresche, i lunghi e segnalati servizi e le benemeritenze acquisite da funzionari dello Stato nelle carriere civili e militari o da privati nelle industrie, nelle arti, nei commerci, nelle opere di beneficenza pubblica e privata, nello studio e nella applicazione delle discipline economiche e sociali o con opere umanitarie e filantropiche nei campi della istruzione e cultura popolare, scientifica e tecnica;

b) esercitare la pubblica beneficenza mediante il ricovero e la cura degli ammalati poveri, o con soccorsi pecuniari nei casi di pubblici infortuni;

c) concedere sussidi a decorati mauriziani in bisogno, assegni vitalizi o sussidi alle loro vedove ed orfani quando mancassero di ogni appoggio e di mezzi sufficienti alle prime necessità della vita e giusta le disposizioni di fondazioni particolari;

d) sussidiare le opere di istruzione e di culto.

In base all'articolo 12 della citata Patente, l'Amministrazione era affidata in primo luogo al Re, Capo Supremo del Gran Magistero, il quale agiva all'esterno per mezzo del primo Segretario; le funzioni del Gran Magistero erano ripartite tra il Consiglio dell'Ordine, il Primo Segretario, il Tesoriere Generale, la Giunta Mauriziana ed il Direttore Generale.

Con l'entrata in vigore della nuova Costituzione repubblicana, l'Ordine ha cessato da

ogni attività connessa alle funzioni cavalleresche e si è limitato, sotto la gestione di Commissari governativi, alla realizzazione degli altri fini istituzionali. Il Commissario dell'Ordine ha avuto anche incarico di formulare proposte per la nuova regolamentazione dell'Ente, delle quali si è tenuto conto nella elaborazione del presente disegno di legge.

* * *

Nell'attuare il precetto costituzionale secondo cui « L'Ordine Mauriziano è conservato come Ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge », la nuova disciplina ha cercato di rispettare, per quanto possibile, le funzioni e l'autonomia della antica istituzione, ispirandosi ai seguenti criteri:

a) affermare principalmente il carattere ospedaliero dell'Ordine;

b) mantenere, in quanto non in contrasto con la Costituzione, le caratteristiche tradizionali dell'istituzione;

c) salvaguardare l'unità patrimoniale dell'Ordine e la destinazione dei cospicui beni alle specifiche finalità che furono causa dei lasciti e delle originarie fondazioni.

In conformità a detti criteri il disegno di legge conserva all'Ordine l'attività ospedaliera quale attività fondamentale e mantiene quali attività accessorie quelle di beneficenza, di istruzione e di culto che traggono origine dai suoi antichi statuti. Viene inoltre attribuita all'Ordine la conservazione degli archivi delle onorificenze soppresse o cessate, funzione che già assolve di fatto e che costituisce un compito di documentazione del tutto accessorio (articolo 1).

In sostanza, venuta meno per determinazione del Costituente l'attività cavalleresca, l'Ordine limiterà la sua azione al settore ospedaliero nel quale ha larghi compiti e alle indicate altre attività sussidiarie che ha sempre svolto e che non contrastano con il precetto costituzionale.

Con tali caratteristiche esso viene a configurarsi come un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero dell'interno e posto, in omaggio alle sue antiche tradizioni, sotto l'alto patro-

nato del Capo dello Stato. Il nuovo ordinamento realizza anche concretamente le aspirazioni locali, di differenziare l'Ordine dalle altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, pur nettamente affermandosi il principio della vigilanza governativa.

La sede dell'Ordine viene definitivamente fissata nella città di Torino, capoluogo della Regione ove si è ampiamente sviluppata l'attività della Istituzione e che ne ospita la maggior parte delle opere.

Determinati i limiti entro i quali, secondo il precetto costituzionale, deve essere contenuta la nuova disciplina dell'Ente, lo schema prevede gli organi direttivi, amministrativi e di controllo dell'Ordine (Presidente, Consiglio di amministrazione, Giunta esecutiva, Direttore Generale e Collegio dei revisori) nelle forme normalmente previste per gli Enti pubblici.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva (articolo 4). Come già nel vecchio ordinamento spettavano al Primo Segretario anche funzioni di coordinamento e di amministrazione ordinaria, così ora alla corrispondente moderna figura del presidente spettano analoghi compiti che danno rilievo e prestigio alla carica.

Particolare cura è stata dedicata alla composizione del Consiglio di amministrazione (articolo 5) al fine di creare un organismo di amministrazione, oltre che rispondente alle tradizioni dell'Ordine, anche particolarmente efficiente con qualificate rappresentanze delle Amministrazioni che hanno compiti di vigilanza e collegamenti di interessi con le attività che vengono esplicate dall'Ente. Si stabilisce all'uopo che facciano parte del Consiglio quattro membri designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Alto commissariato dell'igiene e sanità pubblica, tra funzionari di qualifica non inferiore a ispettore generale o equiparato; si prevede la scelta di altri tre membri tra personalità residenti in Torino, dotate di particolare competenza amministrativa. Si è poi ritenuto opportuno di includere tra i componenti del Consiglio anche l'ordi-

nario Diocesano di Torino, la cui presenza trova giustificazione oltre che in ragioni storiche anche nella necessità di tutelare quegli interessi religiosi che erano già nei fini dell'Ordine e che vengono tuttora in parte perseguiti.

Il Presidente e il Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro per l'interno e durano in carica quattro anni.

L'articolo 7 determina la competenza del Consiglio di amministrazione elencando gli atti che debbono sottostare al suo esame. Si tratta evidentemente degli atti più importanti della gestione amministrativa e finanziaria della Istituzione, per alcuni dei quali (deliberazioni concernenti i regolamenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale e all'ordinamento degli uffici e dei servizi, bilanci preventivi e conti consuntivi, progetti di nuove costruzioni, restauri e trasformazioni, che importino una spesa superiore ai 2 milioni e mezzo di lire, proposte di compravendita, permuta o cessioni di diritti per una spesa superiore ai due milioni e mezzo di lire, transazioni e costituzioni in giudizio, iscrizioni e cancellazioni ipotecarie e svincoli di cauzione e autorizzazione a stipulare locazioni ultranovennali) è prescritta l'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro.

La Giunta esecutiva, composta dal Presidente e da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione, delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione non espressamente riservati al Consiglio; adotta in caso di urgenza anche deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione (articoli 6-8).

Il controllo finanziario presso l'Ente è affidato a un collegio di revisori composto di tre rappresentanti, rispettivamente della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'interno e del Ministero del tesoro. I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e hanno facoltà di intervenire alle sedute del Con-

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siglio di amministrazione e della Giunta esecutiva (articolo 9).

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Direttore generale dell'Ente, con provvedimento soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per l'interno.

Gli uffici ed i servizi dell'Ente dipendono dal Direttore generale che è responsabile del loro normale funzionamento. Allo stesso è anche affidata l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, alle cui sedute partecipa con voto consultivo (articolo 10).

L'articolo 11 detta norma sui termini per la compilazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. È anche prescritto l'invio al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno di una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ente.

L'articolo 12 infine dispone in via transitoria che fino a quando non saranno emanati i regolamenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale e all'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti statutarî in materia di beneficenza, di istruzione e di culto, da esercitarsi in conformità della presente legge.

È inoltre affidata all'Ordine Mauriziano la conservazione degli archivi delle onorificenze soppresse o cessate di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Art. 2.

L'Ordine Mauriziano ha personalità giuridica di diritto pubblico, è posto sotto l'Alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministero dell'interno.

L'Ordine ha sede in Torino.

Art. 3.

Sono Organi dell'Ordine:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) la Giunta esecutiva;
- 4) il Collegio dei revisori.

Art. 4.

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di 4 anni.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, ne dirige e coordina l'attività, presiede il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal membro più anziano della Giunta esecutiva.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

- dal Presidente;
- dall'Ordinario diocesano di Torino o da un suo delegato;
- da 4 membri designati rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dell'interno, dal Ministero della pubblica istruzione e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, tra funzionari di qualifica non inferiore a Ispettore generale o equiparata;

da 3 membri scelti tra personalità dotate di particolare competenza amministrativa e residenti in Torino.

Il Consiglio è nominato per la durata di un quadriennio con decreto del Presidente della

Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'interno.

Art. 6.

La Giunta esecutiva è composta:
dal Presidente;
da due membri scelti annualmente nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Spetta al Consiglio di amministrazione deliberare:

1) i regolamenti relativi allo stato giuridico e al trattamento economico del personale e all'ordinamento degli uffici e dei servizi dello Ente;

2) i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio occorrenti nel corso della gestione annuale, e i conti consuntivi;

3) i progetti di disposizioni di massima e di capitoli di oneri particolari e generali, e di esperimenti di asta;

4) i progetti di nuove costruzioni, restauri o trasformazioni, che importino una spesa superiore a 2 milioni e 500 mila lire;

5) le proposte di compra-vendita, permutazioni o cessioni di diritti, che importino una spesa superiore ai 2 milioni e 500 mila lire; l'autorizzazione ad iniziare o transigere liti, ad accordare iscrizioni o cancellazioni ipotecarie e svincoli di cauzioni;

6) l'autorizzazione a stipulare locazioni eccedenti i 9 anni;

7) i provvedimenti di nomina, promozione e collocamento a riposo del personale, con l'osservanza delle disposizioni regolamentari di cui al precedente numero 1);

8) ogni altro affare che il Presidente ritenga di sottoporre all'esame del Consiglio.

Le deliberazioni nelle materie indicate ai numeri 1, 2, 4, 5 e 6 sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del tesoro.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno cinque membri.

Art. 8.

La Giunta esecutiva delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 7 non espressamente riservati al Consiglio; adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima riunione.

Art. 9.

Presso l'Ente è costituito un Collegio dei revisori composto:

a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, che lo presiede;

b) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, per la durata di un quadriennio.

Per ciascuno dei revisori può essere nominato un supplente.

Il Collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni per il Consiglio di amministrazione, ed effettua verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed hanno facoltà di intervenire alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 10.

Il Direttore generale dell'Ente è nominato dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza

delle disposizioni contenute nel regolamento del personale di cui al numero 1) dell'articolo 7; la relativa deliberazione dev'essere approvata dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'interno.

Il Direttore generale è il capo degli Uffici e dei Servizi e risponde del loro normale funzionamento; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Ordine ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio finanziario sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo,

che devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione rispettivamente entro il 31 marzo ed entro il 31 ottobre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Presidente deve inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno una dettagliata relazione sulla gestione dell'Ordine.

Art. 12.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti previsti dall'articolo 7, n. 1) della presente legge, si osserveranno, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ordine relative agli uffici, ai servizi ed al personale.